COMUNE di FIUMINATA

PROVINCIA di MACERATA

C.A.P. 62025 – Via Roma n. 30 – Tel. 0737/54122 Fax 0737/54738
P.I. 00266030436

COPIA

ORDINANZA SINDACALE

N.2 DEL 19-02-2020

OGGETTO:SISMA 2016 REVOCA ORDINANZA DI INAGIBILITA' N. 82 DEL 11.11.2017 E ORDINANZA DI RETTIFICA N. 96 DEL 21.06.2017 - IMMOBILE SITO IN FRAZIONE CASTELLO N. 11 CON DESTINAZIONE RESIDENZIALE DISTINTO AL CATASTO URBANO AL FOGLIO N. 28 PARTICELLA N. 471 ID N. 247.

L'anno duemilaventi il giorno diciannove del mese di febbraio, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

IL SINDACO

PRESO ATTO degli eventi sismici di notevole magnitudo del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016 che hanno interessato in modo considerevole le regioni del centro Italia tra cui la Regione Marche;

CONSIDERATO che lo stato di emergenza derivante dallo sciame sismico ha interessato anche il territorio comunale e la sua popolazione;

RITENUTO che, nelle more dell'indispensabile avvio alla fase di ricostruzione e del ritorno alle normali condizioni di vita, è imprescindibile assicurare alla popolazione ogni immediato sostegno a tutela dei loro interessi fondamentali, in particolare alla vita e alla salubrità dell'ambiente;

PREMESSO che l'art. 15 della L. n. 225/1992 stabilisce:

a) al comma 3, che il Sindaco è autorità comunale di protezione civile e che al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli

interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e al presidente della Giunta Regionale;

b) al comma 4, che quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al Prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli autorità comunale di protezione civile;

PREMESSO che l'art. 54, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL), come sostituito dall'art. 6 della L. n. 125/2008, stabilisce che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

PREMESSO che gli articoli 14 e 15 della Legge Regionale n. 32/2001 (sistema regionale di protezione civile) prevedono specifiche funzioni in capo ai comuni ed ai Sindaci;

VISTO l' art. 108 let. c - D. Lgs n.112 del 31.03.1998;

VISTO le Ordinanze emanate dal Competente Commissario Straordinario per la Ricostruzione post sisma, nonché i provvedimenti promossi dal Capo Dipartimento di Protezione Civile in merito all'emergenza sisma 2016 e seguenti;

VISTO il D.L. n. 189 del 17/10/2016 e successive modifiche;

CONSIDERATO che a seguito degli eventi sismici è pervenuta presso gli uffici comunali la richiesta di sopralluogo del Sig. CRESCINI RICCARDO, prot. n. 5439 del 01.11.2016, in qualità di comproprietario, riferita all'immobile sito in frazione Castello n. 81 con destinazione a Residenziale catastalmente identificato al Foglio n. 28 con particella n. 471, di proprietà della Ditta sotto indicata:

- **CRESCINI RICCARDO nato a ANCONA il 13.09.1942, C.F. CRSRCR42P13A271D; Proprietaria per 1/2;**
- **DEODOTTO VARAGNOLO ANNA nata a FIUME il 07.05.1943 C.F. DTTNNA43E47D620G; Proprietaria per 1/2;**

CONSIDERATO che con Delibera di Giunta Comunale n. 85 del 11.11.2016, era stato stabilito, al fine di consentire lo svolgimento speditivo delle verifiche di agibilità degli immobili pubblici e privati del territorio comunale in attesa dei sopralluoghi da parte delle squadre AeDES nominate dalla DICOMAC di Rieti e/o dal C.C.R. di Arquata del Tronto, di utilizzare squadre di tecnici regolarmente iscritti ai rispettivi albi e collegi professionali che hanno manifestato la propria disponibilità;

CONSIDERATO che, a seguito della suddetta segnalazione, personale comunale (Ing. Massacci Lorenzo in qualità di responsabile dell'ufficio tecnico ed il Geom. Frattali Fabio in qualità di istruttore tecnico comunale), al fine di valutare la pericolosità per la pubblica incolumità, ha eseguito un sopralluogo presso l'immobile di cui trattasi (verbale prot. n. 5901 del 11.11.2016), catastalmente identificato al foglio n. 28 con la particella n. 471, di proprietà della Ditta sotto indicata:

- **CRESCINI RICCARDO nato ad ANCONA il 13.09.1942 - C.F. CRSRCR42P13A271D; Proprietario per 1/2;**
- **DEOTTO VARAGNOLO ANNA nata a FIUME il 07.05.1943 - C.F. DTTNNA43E47D620G; Proprietaria per 1/2;**

VISTO che dal verbale di sopralluogo sopra citato il fabbricato era stato dichiarato "temporaneamente inagibile" con conseguente potenziale pericolo per la pubblica incolumità, con Ordinanza Sindacale n. 82 del 11.11.2016 veniva dichiarata la totale inagibilità dell'immobile sito nella frazione Castello, distinto in catasto dei fabbricati al Foglio n. 28 P.lla n. 471, di proprietà della Ditta sopra riportata, inibendone l'utilizzo sino al perdurare delle condizioni rilevate e comunque fino alla sua messa in sicurezza mediante l'esecuzione di tutte le opere necessarie;

VISTO che nel frattempo il dipartimento della Protezione Civile con nota prot. n. CENS/ TERAG16/0059235 del 04.11.2016 ed Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 405 del 10.11.2016 ha attivato una nuova procedura di verifica speditiva degli edifici con scheda "Fast" redatta da tecnici appositamente inviati dal Centro Regionale di Riferimento per gli eventi sismici suddetti;

CONSIDERATO che pertanto, a seguito della suddetta segnalazione del Sig. CRESCINI RICCARDO, personale individuato dalla Regione Marche come sopra, al fine di valutare la pericolosità per la pubblica incolumità, ha eseguito in data 06.12.2016 un sopralluogo presso l'immobile di cui trattasi catastalmente identificato al foglio n. 28 con la particella n. 471, di proprietà della Ditta sopra indicata;

CONSIDERATO che ai sensi del DPCM del 05.05.2011, la valutazione di agibilità in emergenza post sismica è una valutazione temporanea e speditiva, vale a dire formulata sulla base di un giudizio esperto e condotta in tempi limitati, in base alla semplice analisi visiva ed alla raccolta di informazioni facilmente accessibili volta a stabilire se, in presenza di una crisi sismica in atto, gli edifici colpiti dal terremoto possano essere utilizzati restando ragionevolmente protetta la vita umana;

VISTO l'esito riportato sulla scheda sintetica di rilevamento danni "Fast" compilata dai tecnici suddetti in data 06.12.2016 (regolarmente trasmessa ai proprietari, prot. n. 14 del 02.01.2017): "edificio non utilizzabile", confermando quindi l'Ordinanza Sindacale di inagibilità n. 82 del 11.11.2016;

CONSIDERATO che l'Ordinanza n. 10 del 19.12.2016 del DPCM dispone che entro trenta (30) giorni dalla comunicazione ai proprietari della non utilizzabilità dell'edificio da parte dei Comuni, i tecnici professionisti devono redigere e consegnare agli Uffici Speciali della Ricostruzione le perizie giurate relative alle schede AeDES relative agli edifici danneggiati;

VISTO che, previo incarico ricevuto dal Sig. Crescini Riccardo, il Geom. Falcioni Daniele ha provveduto con perizia giurata del 16.02.2017, trasmessa al Comune di Fiuminata dall'ufficio ricostruzione, a redigere in riferimento all'immobile di cui trattasi apposita scheda AeDES;

VISTO il seguente esito riportato sulla scheda rilevamento danni Aedes sopra citata: "B" – Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE ma AGIBILE con provvedimenti di pronto intervento, in quanto sul fabbricato si desume che sussiste un potenziale pericolo per la pubblica incolumità;

VISTO che, a seguito della redazione della scheda Aedes sopra citata, si rendeva indispensabile provvedere a modificare l'Ordinanza Sindacale n. 82 del 11.11.2016, in quanto riportante esiti diversi da quelli precedentemente emessi, e pertanto con Ordinanza Sindacale n. 96 del 21.06.2017 veniva rettificata la stessa, disponendo la temporanea inagibilità dell'immobile sito nella frazione Castello, distinto in catasto dei fabbricati al Foglio n. 28 P.lla n. 471, di proprietà della Ditta sotto riportata, inibendone l'utilizzo sino al perdurare delle condizioni rilevate e comunque fino alla sua messa in sicurezza mediante l'esecuzione di tutte le opere necessarie:

F. 28 P.lla n. 471:

CRESCINI RICCARDO nato ad ANCONA il 13.09.1942 - C.F. CRSRCR42P13A271D

Proprietario per 1/2;

DEOTTO VARAGNOLO ANNA nata a FIUME il 07.05.1943 - C.F. DTTNNA43E47D620G
Proprietaria per 1/2;

VISTO la pratica SCIA assunta al protocollo comunale n. 2209 del 10.052018, pratica U.T.C. n. 46/2018, relativa alla "Riparazione Lesioni da Sisma 2016" dell'immobile con intervento locale presentata dal professionista incaricato Ing. Stefano Sabbatini, con studio professionale in via Piancatelli n. 76 Cap. 62022 Castelraimondo (MC) su delega del Sig. Crescini Riccardo;

VISTO che nella suddetta pratica il Sig.ri Crescini Riccardo e Deotto Varagnolo Anna con nota trasmessa e assunta al protocollo comunale n. 6228 del 09.12.2019, dichiarano di rinunciare ai contributi statali di riparazione dal Sisma 2016 di cui al D.L. 189/2016 e s.m.i.;

VISTO che il direttore dei lavori ing. Stefano Sabbatini di Castelraimondo (MC) con plico assunto al prot. n. 6228 del 09.12.2019, ha presentato la comunicazione di conclusione e conformità dei lavori avvenuta in data 30.11.2019 e con prot. n. 6229 del 09.12.2019 ha presentato la Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA) di cui all'art. 24 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

CONSIDERATO che con integrazione assunta al protocollo comunale n. 554 del 03.02.2020, il tecnico incaricato Ing. Carlo Stefano Sabbatini di Castelraimondo (MC) in qualità di Direttore dei Lavori ha asseverato il raggiungimento della piena agibilità dell'immobile per procedere alla revoca dell'Ordinanza Sindacale n. 82 del 01.11.2016 e successiva rettifica n. 96 del 21.06.2017;

RITENUTO pertanto di poter procedere alla revoca delle ordinanze sopra riportate in quanto i lavori eseguiti sull'immobile in oggetto hanno permesso di rimuovere le condizioni di inagibilità precedentemente stabilite;

COMUNE di FIUMINATA

PROVINCIA di MACERATA

C.A.P. 62025 – Via Roma n. 30 – Tel. 0737/54122 Fax 0737/54738
P.I. 00266030436

VISTO gli art.li 50 e 54 del "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" di cui al D. Lgs. N. 267/2000;

ORDINA

la revoca dell'Ordinanza di Inagibilità n. 82 del 11.11.2016 e la successiva Ordinanza di rettifica n. 96 del 21.06.2017 relative all'immobile sito in frazione Castello n. 81 con destinazione a Residenziale catastalmente identificato al Foglio n. 28 con particella n. 471, di proprietà della Ditta:

- **CRESCINI RICCARDO nato ad ANCONA (AN) il 13.09.1942 - C.F. CRSRCR42P13A271D Proprietario per 1/2;**
- **DEOTTO VARAGNOLO ANNA nata a FIUME (FU) il 07.05.1943 - C.F. DTTNNA43E47D620G;**
  Proprietaria per 1/2;

STABILISCE

che a seguito dell'esecuzione dei lavori di riparazione dei danni eseguiti dalla proprietà e delle dichiarazioni presentate dall'Ing. Stefano Sabbatini di Castelraimondo (MC) l'immobile sito in frazione Castello n. 81 con destinazione a residenziale, catastalmente identificato al Foglio n. 28 con particella n. 471, risulta ora agibile e pertanto utilizzabile a tutti gli effetti;

DISPONE

Che la presente ordinanza venga notificata:

- Ai soggetto proprietari:
  - CRESCINI RICARDO via Maestri del Lavoro n. 37 Cap. 60100 Ancona (AN);
  - DEOTTO VARAGNOLO ANNA via Maestri del Lavoro n. 37 Cap 60100 Ancona (AN);
- Responsabile Ufficio Tecnico comunale;
- Ufficio di Polizia Municipale;
- Ufficio Tributi;
- Locale Arma dei Carabinieri;
- Locale Caserma Corpo Forestale;
- Vigili del Fuoco di Macerata;

- Prefettura di Macerata;
- Regione Marche - Servizio Protezione Civile;
- Provincia di Macerata - Servizio Ambiente.

ciascuno per le proprie competenze.

COMUNICA

- che il presente provvedimento cautelare vale anche quale comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n° 241 e s.m.i., avvertendo che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Lorenzo Massacci, Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Fiuminata, cui i destinatari interessati potranno rivolgersi negli orari e giorni di apertura al pubblico per esercitare il diritto di accesso e al quale potranno presentare memorie scritte e documenti entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla notifica della presente Ordinanza;

- che avverso il presente atto, in applicazione del D. Lgs 9 Luglio 2010 n. 104, potrà essere presentato il ricorso amministrativo gerarchico al Prefetto di Macerata entro 30 giorni dalla data di notifica e il ricorso giurisdizionale per violazione di Legge, per incompetenza ed eccesso di potere, al TAR Marche entro 60 (sessanta) giorni dall'ultimo di notifica.

COMUNE di FIUMINATA

PROVINCIA di MACERATA

C.A.P. 62025 – Via Roma n. 30 – Tel. 0737/54122 Fax 0737/54738
P.I. 00266030436

Visto attestante la regolarità dell'istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to MASSACCI LORENZO

==========

Il presente atto viene sottoscritto dal sindaco

IL SINDACO
F.to Felicioli Vincenzo

Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 gg. consecutivi.

IL SINDACO

Li 19-02-2020 F.to Felicioli Vincenzo

Si attesta che la presente determinazione é stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per 15 gg. consecutivi dal 19-02-020 al 05-03-020

Li 06-03-20

IL SINDACO
F.to Felicioli Vincenzo

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Felicioli Vincenzo

Li 19-02-2020